

I 'legittimi impedimenti' del parlamentare imputato, tra leale collaborazione e deroghe allo stato di diritto

di Tommaso F. Giupponi

Le questioni affrontate dalla decisione n. 225 del 2001 appaiono delicatissime, se solo si pensa agli interessi confliggenti in gioco: da un lato l'esercizio dell'attività giurisdizionale e, dall'altro, il libero svolgimento delle (doverose) attività parlamentari.

E proprio dalle iniziali, insistenti precisazioni della Corte traspare l'importanza dei temi coinvolti. Subito, infatti, si premette che "non viene in rilievo una prerogativa o una immunità dei membri del Parlamento", in deroga alle "comuni regole sostanziali e processuali" relative alla figura dell'imputato nel processo penale. Non si tratta infatti, per i giudici della Consulta, di discutere di "quel confine fra area della legalità ordinaria e della giustiziabilità dei diritti ... e area dell'autonomia dell'ordinamento parlamentare", altre volte chiamato in causa. Contemporaneamente non è messa in discussione l'esclusiva titolarità, in capo alla giurisdizione ordinaria, del potere di "stabilire i corretti criteri interpretativi e applicativi delle regole processuali", fra i quali certamente rientra la decisione in merito alla legittimità (e assolutezza) o meno dell'impedimento addotto dall'imputato.

Quale, quindi, il 'cuore' del conflitto? La risposta della Corte è chiara: il concreto 'comportamento processuale' del Giudice per l'udienza preliminare (Gup). Infatti il giudice, dopo aver inizialmente riconosciuto (per ben sei volte) come impedimento legittimo, ex art. 486 c.p.p., la doverosa partecipazione dell'imputato alle attività parlamentari, ha successivamente mutato opinione, negando l'assolutezza dell'impedimento dedotto, e stabilendo una priorità di 'valore costituzionale' delle esigenze della giurisdizione a discapito dell'attività parlamentare.

Tale contraddittoria impostazione del Gup, secondo la Corte, impone un (limitato) accoglimento del ricorso della Camera dei deputati. Non viene, infatti, pienamente accolta la tesi della ricorrente che, alla ricerca di un razionale 'bilanciamento' tra i valori in conflitto, voleva affermata una 'priorità' delle attività di votazione (quale vero e proprio impedimento assoluto) rispetto alle altre attività parlamentari. Questo perché non è accettata l'impostazione generale del ricorso in questione, volto ad affermare proprio quell'area di autonomia dell'ordinamento parlamentare che, secondo i giudici costituzionali, non verrebbe in conto in tale conflitto. E' quindi il 'cattivo uso del potere' del giudice che viene censurato, ed è per questo che la Corte vuole precisare che si tratta di un tipico conflitto da menomazione o da interferenza. Ma è proprio così? Se, infatti, è vero che il ragionamento della Corte prescinde, nelle sue premesse, dall'affermazione di deroghe al diritto comune in relazione alla qualità di membro delle Camere dell'imputato, le conseguenze che si traggono dalla 'contraddittorietà' delle ordinanze del Gup (e cioè l'annullamento, con tutto ciò che ne consegue sul piano degli effetti processuali, delle ordinanze impugnate), sembrano richiamare una sostanziale 'specialità' dell'impedimento parlamentare rispetto a tutti gli altri impedimenti eventualmente adducibili da imputati non parlamentari.

Certo, in questione vi era la lesione delle attribuzioni della sfera parlamentare nel suo complesso, ma le conseguenze di tale decisione rischiano di rappresentare un nuovo ostacolo all'esercizio della funzione giurisdizionale. E che dire se si riconoscesse la legittimazione al ricorso anche al singolo parlamentare (come sembrerebbe, appunto, 'suggerire' la decisione in commento, dichiarando inammissibile l'intervento in giudizio dell'on. Previti)? A quel punto deroga alle comuni garanzie processuali vi sarebbe e come, e con buona pace del principio di eguaglianza. Infatti, nonostante l'affermazione che i "diritti inerenti alla qualità di imputato non sono direttamente coinvolti ... nel presente giudizio", le conseguenze, come abbiamo visto, si manifesteranno direttamente in capo all'imputato parlamentare. In questo traspare la necessità di evitare la trasformazione del conflitto di attribuzione in un anomalo mezzo di impugnazione per controversie di diritto comune, ma la specificazione che, eventualmente, le attribuzioni del singolo parlamentare avrebbero potuto essere fatte valere con un autonomo ricorso (e non, quindi, attraverso un atto di intervento), sposta in avanti la questione, e apre spiragli problematici.

In realtà, censurando la mancata considerazione, da parte del Gup, degli interessi relativi all'attività parlamentare, totalmente sacrificati a favore degli interessi della giurisdizione, la Corte sembra essere entrata direttamente nel merito processuale delle decisioni del giudice (si parla di mancanza di "apprezzamento specifico" di "presa di posizione generale" e di assenza di motivazione); e questo pur avendo inizialmente ribadito la esclusiva titolarità, in capo al potere giudiziario, di valutazioni in merito all'interpretazione dell'art. 486 c.p.p.

Il risultato sembra essere che, di fronte all'attivazione della Camera di appartenenza (magari 'sollecitata' dal singolo parlamentare imputato), la corretta applicazione delle regole processuali, solitamente rimessa ai mezzi ordinari di impugnazione, sarebbe di fatto 'trasferita', *ratione functionis* (o *ratione personae*?), alla competenza della Consulta. Si tratta di vedere se tale decisione (che si spinge fino a 'suggerire' al giudice, anche se solo a titolo esemplificativo, i giorni della settimana eventualmente liberi da impegni parlamentari...) rappresenterà solamente la soluzione di un caso specifico o costituirà l'appiglio per future decisioni, magari sfruttando qualche significativo *obiter dictum* (come le affermazioni in relazione alla non 'frazionabilità' della funzione parlamentare). L'occasione per ulteriori sviluppi potrebbe essere la decisione del ricorso dichiarato ammissibile con la recente ordinanza n. 178 del 2001, che vede opposte (in una analoga vicenda che coinvolge come imputato l'ex deputato Maticena) Camera dei Deputati e Corte di Assise di Reggio Calabria.

Complessivamente, quindi, la posizione più 'sfumata' della Corte (rispetto al ricorso della Camera, e in parte riprendendo la diversa posizione del Senato, che aveva sottolineato il principio di "leale collaborazione"), pur portando a conseguenze 'pratiche' non esenti da critiche, consentirà forse di limitarne gli effetti ad eventuali casi analoghi che si presentassero, e di non trarre ulteriori (e nuove) regole in chiave di generale 'autonomia garantita' degli organi parlamentari, che rappresenterebbero un momento di frizione con i principi dello stato di diritto.